41564 / 10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/10/2010

SENTENZA
N. 1689/2010
REGISTRO GENERALE
N. 31407/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	FRANCESCO MARZANO	- Presidente -
Dott.	CARLO GIUSEPPE BRUSCO	- Consigliere -
Dott.	GAETANINO ZECCA	- Consigliere -
Dott.	LUISA BIANCHI	- Rel. Consigliere -
Dott.	FELICETTA MARINELLI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) OSCCO GUILLAM WILVER SEBASTIAN N. IL 07/07/1984

avverso la sentenza n. 1296/2008 TRIBUNALE di ROMA, del 04/03/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Volpe
che ha concluso per

annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv. to Pietro Aota del Foro di Roma

31407/2010

Motivi della decisione

Imputato del reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolico pari a 1,94 g/l e 2,25 g/l - del 16 dicembre 2005), Oscco Guillam Wilver Sebastian è stato condannato dal Tribunale di Genova, con sentenza 4.3.2010, alla pena di 2000,00 euro di ammenda, benefici di legge e sospensione della patente di guida per mesi tre. A tale determinazione il Tribunale perveniva dopo aver dato atto che la difesa aveva eccepito la nullità degli esiti dell'alcooltest per omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, avviso non riportato nel verbale di contestazione prodotto in giudizio; rilevava il Tribunale che, anche a prescindere dalla prova dell'etilometro, la responsabilità dell'imputato poteva essere ugualmente affermata sulla base degli indici sintomatici riferiti dagli agenti operanti con la precisazione che in tale situazione era possibile ravvisare solo la fattispecie di cui all' art. 186, co.2 lett. a).

Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha presentato appello, trasmesso a questa Corte ex art.568, ult. co., cpp. Con un primo motivo ha sostenuto che poiché il giudice avrebbe dovuto applicare anche la pena dell'arresto, l'appello doveva ritenersi consentito. Con un secondo motivo sostiene che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto atteso che l'accertamento del reato poteva derivare solo dal test con l'etilometro che, nella specie, era nullo per mancanza dell'avviso della facoltà di farsi assis, fatto tere da un difensore. Col terzo motivo deduce eccessività della pena inflitta.

Dal complessivo tenore della sentenza del Tribunale qui impugnata, dove le argomentazioni della parte motiva hanno portato alla determinazone di una pena solo pecuniaria come è proprio della fattispecie di cui all'art. 186, co.1, lett. a) codice della strada , risulta che l'ipotesi di reato della quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile è quella di cui all'art. 186, co.1, lett, a) codice della strada (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8).
Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della legge 30.7.2010 n. 120, art. 33, co.4, ed impone dunque il proscioglimento dell'imputato medesimo.
L'intervenuta "abolitio criminis" (nel senso della intervenuta trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. V 15.2000 n.769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all'autorità

amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 cp), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 legge 24.11.1981 n.689 richiamata dall'art. 194 codice della strada), e non rinvenendosi nella legge 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività (v. Sez. Un. 16.3.1994 n.739 rv 197698).

p.t.m.

La Corte:

- Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma il 26.10.2010.

Il Consigliere est. — Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 NOV. 2010
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Mario TIBURIO